

Sentenza del 07/03/2016 n. 582 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna Sezione/Collegio 1

Intitolazione:

Imposta sulla pubblicità - insegna - insegna di esercizio - sede principale e sede secondaria - distributori automatici
- esenzione - non sussiste.

Massima:

L'imposta sulla pubblicità è dovuta nel caso di insegne apposte su distributori automatici (nel caso in esame, di fototessere e biglietti da visita) in quanto queste ultime non possono essere considerate insegne di esercizio. Solo queste ultime, infatti, godono di esenzione da imposta in quanto installate presso la sede principale o secondaria dell'attività. Nel caso di specie, il distributore automatico rappresenta un bene strumentale all'esercizio dell'attività e non una autonoma sede secondaria, in quanto carente di struttura minimale operativa rappresentata da mezzi personali e strumentali.

Testo:

Testo non presente